

QUADRO RW – UNICO 2014 (*appunti per Roma 08/04/2014*)

L'anno scorso con la Legge 97 del 06.08.2013 (*di recepimento delle normative europee*), **entrata in vigore il 04/09/2013**, sono stati modificati gli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale allo scopo di evitare la procedura di infrazione comunitaria in seguito alle esortazioni della Commissione europea inviate con l'EU-PILOT n. 1711/11/TAXU finalizzate a semplificarne la disciplina e a ridurre e semplificarne gli adempimenti.

Le modifiche previste dalla nuova normativa si sostanziano in:

1. Soppressione dell'obbligo di comunicare i trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani e conseguente **eliminazione della Sezione I del quadro RW.**
2. Soppressione dell'obbligo di comunicare i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e estero su estero relativi agli investimenti detenuti all'estero (*da dichiarare nella Sezione II del quadro RW*) e conseguente **eliminazione della Sezione III del quadro RW.**
3. **Eliminazione della soglia minima complessiva di euro 10.000** prevista per il monitoraggio di alcuni trasferimenti/investimenti di denaro, titoli, valori, beni (*ora reintrodotta con modifiche rispetto al passato*).
4. Viene **introdotta con decorrenza 01.02.2014** una nuova ritenuta d'acconto, definita "**ritenuta d'ingresso**" del **20%** sui flussi finanziari provenienti dall'estero¹ ricevuti da persone fisiche private (*quindi fuori dalla sfera professionale o commerciale*) soggette all'obbligo di monitoraggio fiscale e accreditati su c/c italiani nella presunzione relativa (*salvo prova contraria*) che si tratti di redditi di capitale o diversi. L'intermediario che interviene nella riscossione e non opera la ritenuta in seguito ad autocertificazione del contribuente che dichiara non trattarsi di redditi di capitale o diversi ovvero perché il contribuente è titolare di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, è tenuto a segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l'ammontare del flusso (**ritenuta sospesa fino al 30.06.2014**).

¹ Redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lettera a) per mutui, depositi e c/c diversi da quelli bancari, lettere c), d) ed h) e redditi diversi di cui all'art. 67 del T.U.I.R.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

5. Viene **esclusa la compilazione del quadro RW** (ora limitato alla ex Sezione II) relativamente alle attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti e ai contratti (*produttivi di redditi di natura finanziaria*) comunque conclusi con il loro intervento, **a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati, dagli stessi intermediari, a ritenuta** (considerando anche la nuova “ritenuta d’ingresso”) o ad imposta sostitutiva.
6. Viene **esteso l’obbligo del monitoraggio** (ex Sezione II del quadro RW) anche ai soggetti definibili “**titolari effettivi**” ai fini della normativa antiriciclaggio.
7. **Riduzione delle sanzioni** per le violazioni degli obblighi di monitoraggio tutt’ora esistenti e relativi alla **residua ex Sezione II del quadro RW**, che vengono ora stabilite in misura **dal 3% al 15%** dell’ammontare degli importi non dichiarati, rispetto alla precedente misura variabile dal 10% al 50%. Le **sanzioni sono raddoppiate** (dal 6% al 30%) se la violazione ha oggetto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria detenute in **paesi black list** (D.M. 4/5/1999 e D.M. 21/11/2001).
8. **Soppressa la sanzione accessoria della confisca** di beni di corrispondente valore che si applicava alle violazioni relative alle Sezioni I e II del quadro RW.
9. Prevista una nuova **sanzione specifica in misura fissa** per la tardiva presentazione del quadro RW nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine, **pari ad € 258,00**.

Relativamente alle modifiche di cui ai punti 1, 2 e 3, in applicazione del principio di legalità (“nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile” – art. 3, c. 2, D.lgs. 472/97) le sanzioni per le violazioni relative alle **Sezioni I e III del quadro RW** (rispettivamente dal 5% al 25% + la confisca dei beni e dal 10% al 50% degli importi non dichiarati) non sono più applicabili nemmeno per il passato. **Specificatamente per il punto 3**, invece, il principio di legalità si applica qualora fosse stata omessa nella **Sezione II** l’indicazione di depositi e conti correnti sui quali fossero stati effettuati movimenti (*somma in valore assoluto di investimenti e disinvestimenti*) per un ammontare complessivo superiore a 10.000 euro, ma il cui saldo al termine del periodo d’imposta fosse stato sotto soglia (*come da istruzioni RW/2013, inizio di pag. 36*).

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Relativamente alla modifica di cui al punto 3, va segnalato che con la legge di conversione del **D.L. 4/2014** (*Legge n. 50/2014 in G.U. n. 74 del 29.03.2014 entrata in vigore il 30.03.2014*), in ottemperanza alle finalità di semplificazione dell'intera modifica legislativa del monitoraggio fiscale, viene reintrodotta la soglia di esonero dagli adempimenti, pari a 10.000 euro, ma con delle importanti modifiche rispetto a quanto era previsto fino al 31.12.2012.

Innanzitutto la soglia riguarda **soltanto i depositi e i conti correnti bancari** costituiti all'estero e poi il limite di esonero fino a 10.000 euro è riferito al **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso dell'anno (*e non più al valore esistente al termine del periodo d'imposta*). Ciò significa che detto esonero non viene esteso alle **altre attività finanziarie e patrimoniali diverse da depositi e conti correnti**, alle quali si applica unicamente la condizione di esclusione (*di cui al punto 5*) prevista qualora i redditi prodotti da queste ultime siano riscossi tramite intermediari finanziari residenti in Italia (*esclusione esistente anche precedentemente al 2013*), ma con la novità stabilita dalla Legge europea 2013, che i suddetti redditi siano anche assoggettati a qualsiasi tipo di ritenuta fiscale nel nostro paese.

In questo senso sono state corrette le istruzioni al fascicolo II di UnicoPF/2014 con Provvedimento Direttoriale n. 48537 del 04.04.2014.

Relativamente alle modifiche di cui ai punti 4 e 5, vi è da segnalare che con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19.02.2014, su espressa richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Governo Letta*), a nemmeno 20 giorni dalla sua entrata in vigore è stata **sospesa l'operatività della "ritenuta d'ingresso" del 20% fino al 30 giugno 2014**. La motivazione, a dire dell'Agenzia, sta nel fatto che la nascita del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (*Common Reporting Standard*), messo a punto dall'Ocse lo scorso gennaio 2014, e la creazione dell'accordo intergovernativo (*IGA*) che prevede lo scambio di informazioni fra Usa e altri Paesi, fanno ritenere superata la norma che dispone la ritenuta sui flussi finanziari esteri. Le informazioni sui redditi di fonte estera relativi agli investitori italiani saranno disponibili, infatti, attraverso lo scambio di informazioni multilaterale.

Il comunicato del MEF rende anche noto che, nell'ambito del disegno di legge per l'attuazione dell'accordo "IGA" e l'implementazione del "Common Reporting Standard", è stata predisposta una norma per la definitiva abrogazione della ritenuta, che sarà oggetto di valutazione da parte del (*prossimo*) Governo (*Renzi*).

Relativamente alla modifica di cui al punto 6, occorre dire che una novità tra le più rilevanti del nuovo monitoraggio fiscale è quella che ne prevede l'obbligo non solo nel caso di possesso diretto o per interposta persona delle attività all'estero, ma anche per **titolari effettivi in base alla normativa antiriciclaggio** mutuando la definizione contenuta nell'art. 1, c. 2, lettera u) del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 e all'art. 2 dell'allegato tecnico al medesimo decreto².

Per titolare effettivo si intende, quindi, colui che di fatto detiene o controlla gli investimenti esteri e le attività di natura finanziaria, pur non possedendoli direttamente. Semplificando, si tratta del soggetto che possiede o controlla almeno il 25% di una società o di un'entità giuridica, computando nel calcolo anche le posizioni dei familiari.

La Circolare 38/E del 23.12.2013, di cui si consiglia vivamente la lettura, contiene quasi 24 pagine (*dalla 9 alla 32*) che spiegano in modo analitico cosa si intende per titolare effettivo e, con ben 15 esempi, quando e come compilare il quadro RW in presenza di un titolare effettivo.

Relativamente alla modifica di cui ai punti 7 e 8, in applicazione del principio del "favor rei" (*"Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"*) le sanzioni relative alla **Sezione II** commesse e non ancora definite alla data del 04.09.2013 sono soggette alla nuova sanzione.

² DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1, c.2, lettera u), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dispone che per "titolare effettivo" si intende:

"la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto".

L'art. 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che: "Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica".

Le modifiche grafiche e di compilazione previste per il nuovo quadro RW

A partire dal modello UnicoPF/2014 il quadro RW, che ha perso le sezioni I e III, è composto da un'unica sezione, con la possibilità di indicazione massima in un unico quadro di cinque attività detenute all'estero. **La compilazione del quadro RW di UnicoPF/2014 comprende ora anche l'indicazione dei dati per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE che precedentemente erano inseriti rispettivamente nelle sezioni XV-A e XV-B del quadro RM.**

SOGGETTI OBBLIGATI AL MONITORAGGIO FISCALE E SOGGETTI ESONERATI

Il novellato art. 4 del D.L. 167/1990 prevede che siano **obbligati alla presentazione del quadro RW** del Modello Unico:

- Le persone fisiche, anche se titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo che si considerano residenti in Italia ex art. 2, commi 2 e 2-bis del TUIR³;
- Gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (*associazioni, fondazioni*⁴) ex art. 5 del T.U.I.R., compresi i "trust", che si considerano residenti in Italia ex artt. 5, c. 3, lettera, d) e 73, c. 3 del TUIR.⁵

che nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

³ **Art. 2, comma 2, TUIR:** "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile."

Art. 2, comma 2-bis, TUIR: "Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale"

⁴ Rientrano tra i soggetti obbligati anche gli enti di previdenza obbligatoria (*casce professionali*) qualora istituiti in forma di associazione o fondazione in quanto non considerati enti pubblici (*Cass. Sez. Trib. N. 17961 del 24.07.2013*)

⁵ **Art. 5, comma 3, lettera d), TUIR:** "Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato."
Art. 73, comma 3, TUIR: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi."

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Sono, per contro, esonerati dall'adempimento:

1. Enti commerciali;
2. Società di qualunque tipo (*Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, Cooperative*) escluse le società semplici;
3. Enti pubblici e altri soggetti ex art. 74, comma 1, T.U.I.R.⁶ non soggetti ad IRES.
4. Fondi immobiliari soggetti al regime fiscale di non imponibilità (*ex art. 6 D.L. 351/2001*);
5. Forme pensionistiche complementari soggette a regime fiscale sostitutivo (*ex art. 17, D.Lgs. 252/2005*);
6. O.I.C.R.⁷ istituiti in Italia purché i fondi o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale;
7. Contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata "ex lege" o in base ad accordi internazionali ratificati in Italia, purché prestino attività lavorativa in via continuativa all'estero.
8. Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per sue suddivisioni politiche o amministrative e per suoi enti locali ovvero per organizzazioni internazionali a cui aderisce l'Italia (*ONU, NATO, UE, OCSE, ecc.*), la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro mantenendo la residenza fiscale in Italia e notificati alle autorità locali in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari (*c.d. "diplomatici"*); (*l'esonero vale per tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero*)
9. Il coniuge, sempre che non eserciti una propria attività lavorativa, i figli e i minori a carico dei dipendenti pubblici di cui al n. 8⁸;
10. Contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera (*c.d. "frontalieri"*) e in paesi limitrofi (*l'esonero vale per le sole attività finanziarie e patrimoniali detenute nel paese estero di lavoro*).

⁶ Organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.

⁷ Organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti ai sensi della lettera m) dell'art. 1 del TUF, Testo Unico della Finanza. Sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori, operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.

Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sono:

- i fondi comuni di investimento (istituiti e gestiti dalle SGR);
- le Sicav, cioè le Società di Investimento a Capitale Variabile.

⁸ Articolo 14, paragrafo primo del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Relativamente ai punti 8, (9) e 10 è necessario verificare che il contribuente abbia lavorato in via continuativa all'estero per la maggior parte del periodo d'imposta trattenendosi ivi per lavoro **oltre 183/184 (se anno bisestile) giorni nell'arco di un anno anche se non continuativi**, e la condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Se dette attività non sono state dismesse o portate in Italia entro tale termine, tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta dovranno essere indicate nel quadro RW.

ATTIVITA' DA INDICARE NEL MODELLO RW ED ESONERI OGGETTIVI

- Attività di natura patrimoniale: si tratta dei **beni patrimoniali collocati all'estero** (*immobili, diritti reali immobiliari o quote di essi, oggetti preziosi e opere d'arte, imbarcazioni o navi da diporto, altri beni mobili iscritti in pubblici registri all'estero o che, pur non essendo iscritti, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia*) **suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, indipendentemente dalla loro effettiva produzione nel periodo d'imposta.**
- Attività di natura finanziaria: si tratta delle attività, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**, da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, comprese quelle italiane detenute all'estero e quelle estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.⁹ Le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel quadro RW anche se immesse in cassette di sicurezza.

⁹ Con la Circolare 38/E del 23.12.2013 l'Agenzia delle Entrate individua le seguenti **attività finanziarie oggetto di segnalazione**:

- Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri), obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Attenzione: la presunzione di fruttuosità delle attività finanziarie estere è una presunzione legale relativa alla quale può essere opposta prova contraria da parte del contribuente.

Quindi se l'attività finanziaria non ha prodotto redditi nel periodo d'imposta ovvero sia infruttifera per la legislazione del paese estero, dovrà essere comunque "monitorata" nel quadro RW, ma andrà barrata la prevista casella (n. 18) del quadro stesso e sarà opportuno acquisire dagli intermediari esteri documentazione probante della mancata fruttuosità nel periodo d'imposta o della infruttuosità dell'investimento, a giustificazione della mancata compilazione del relativo quadro reddituale.

Il valore iniziale e finale degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all'estero da indicare nel quadro RW è quello previsto per il calcolo dell'IVIE¹⁰ o dell'IVAFE¹¹, anche se dette imposte non sono dovute. Relativamente ai depositi e conti correnti detenuti in paesi non collaborativi, occorre indicare anche il **valore massimo** che l'attività ha raggiunto nel periodo d'imposta.

¹⁰ Il **valore degli immobili ai fini IVIE** è costituito, a seconda dei criteri adottati dal:

- costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
- valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile, in mancanza del costo d'acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

In mancanza del valore catastale come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

¹¹ Il **valore delle attività finanziarie ai fini IVAFE** secondo la Circolare 28/E -2012 è dato dal:

- Valore di mercato, rilevato al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d'acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.

Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "L.I.F.O." e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

ZAMBON Dott. Rag. GIUSEPPE
Consigliere Nazionale
Coordinatore della Commissione Nazionale per la fiscalità
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Devono essere monitorate **anche le operazioni poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali e professionali**, ancorché le stesse siano già transitate nelle regolari scritture contabili dell'impresa, arte o professione.

Oltre a quanto già esposto relativamente all'esenzione per i depositi e c/c con importo massimo nell'anno uguale o inferiore ad euro 10.000 e l'esclusione di cui al n. 5 a pagina 2, **non sono oggetto di monitoraggio fiscale** le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto **"secondo pilastro svizzero"**, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare.

Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (*ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali*).

L'esonero dalla compilazione del quadro RW riguarda anche tutti i beni (*di natura finanziaria e di natura patrimoniale*) oggetto di **operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico** effettuate ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge, n. 78 del 2009, sempreché le medesime attività siano detenute in Italia ovvero siano oggetto di deposito custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente.

Sondrio, 6 aprile 2014

Dr. Giuseppe Zambon